

Correzione

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Modifica del 12 maggio 2010 (RU 2010 2525; RS 916.401)

Art. 15e cpv. 1 lett. e

Invece di:

Art. 15e Obblighi di notifica

¹ Il proprietario deve notificare al gestore della banca dati sul traffico di animali (art. 11 ordinanza BDTA del 23 novembre 2005¹) i seguenti eventi entro i seguenti termini:

- e. il cambiamento dello scopo d'utilizzazione da animale da reddito ad animale domestico: entro tre giorni;

Leggasi:

Art. 15e Obblighi di notifica

¹ Il proprietario deve notificare al gestore della banca dati sul traffico di animali (art. 11 ordinanza BDTA del 23 novembre 2005²) i seguenti eventi entro i seguenti termini:

- e. il cambiamento dello scopo d'utilizzazione da animale da reddito ad animale da compagnia: entro tre giorni;

10 dicembre 2013

Cancelleria federale

¹ RS 916.404

² RS 916.404

